

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA SPECIALISTI ALLERGOLOGI IMMUNOLOGI-CLINICI ONLUS (A.I.S.A.I.)

Art. 1 (Costituzione e sede)

E' costituita con sede in Latina , Piazza Paolo VI n.1. l'Associazione denominata "Associazione Italiana Specialisti Allergologi Immunologi-clinici ONLUS (A.I.S.A.I.)".

L'Associazione farà uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, nella propria denominazione della locuzione "Organizzazione non lucrativa di attività sociale" o dell'acronimo "ONLUS" .

L'Associazione è senza fini di lucro, libera, apolitica, apartitica, autonoma nei confronti delle altre associazioni mediche di categoria ed ha diffusione su tutto il territorio nazionale. Con delibera degli organi competenti possono essere istituite o soppresse sedi secondarie, filiali ed uffici distaccati.

L'Associazione adotta un proprio logo che la identifica sulla carta intestata, sui manifesti, sulle locandine, sui programmi scientifici ai quali essa partecipa.

Art. 2 (Carattere dell'Associazione)

L'associazione:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 4 e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito il comitato di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460.

Art. 3 (Durata dell'Associazione)

La durata dell'associazione è illimitata ed avrà termine quando verrà a cessare lo scopo per cui è stata costituita o quando non sarà possibile il suo proseguimento con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 (Scopi e attività dell'Associazione)

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Lo scopo dell'associazione è:

- diffondere nel Paese la coscienza dell'importanza delle malattie allergiche ed immunologiche;

- promuovere ogni tipo di intervento sul territorio per prevenire l'insorgenza delle malattie allergiche ed immunologiche sia a livello familiare che di comunità (scuole, caserme, industrie , ecc.);
- raccogliere in tutto il territorio nazionale, cooperando con strutture sanitarie, società scientifiche ed associazioni, dati tra i quali indici di morbosità e morbilità delle malattie allergiche ed immunologiche;
- favorire il contatto tra le varie associazioni di pazienti allergici ed immunopatici e l'associazione al fine di migliorare la prevenzione delle malattie allergiche, attraverso appositi incontri;
- adoperarsi perché sul territorio nazionale scompaiano discriminazioni tra pazienti allergici delle varie regioni nell'acquisto dei vaccini, dei materiali anallergici e sulle erogazioni di diagnostica, terapie allergologiche ed immunologiche, proprie del Servizio Sanitario Nazionale.
- promuovere studi e ricerche inerenti la sicurezza e l'efficacia delle terapie delle malattie allergiche ed immunologiche;
- sviluppare rapporti scientifici con altre associazioni e società scientifiche italiane ed internazionali che si interessino di allergologia ed immunologia;
- promuovere ogni forma di cooperazione scientifica con l'industria per la realizzazione degli scopi istituzionali;
- intervento sugli organi competenti affinché la branca specialistica di allergologia ed immunologia clinica sia distribuita uniformemente e presente su tutto il territorio nazionale per consentire a tutti i cittadini di avvalersi dello stesso livello di prestazioni specialistiche;
- impegnarsi affinché a livello di aziende sanitarie l'arte della prevenzione, delle diagnosi e delle terapie delle malattie allergiche ed immunologiche sia campo esclusivo dell'allergologo e dell'immunologo specialista.

Per il raggiungimento delle finalità istituzionali, l'associazione si propone di promuovere e realizzare direttamente, oppure in collaborazione con organismi pubblici e privati, ivi compresi gli Enti :

- studi e ricerche ed ogni altra iniziativa finalizzata alla conoscenza delle terapie allergologiche ed immunologiche;
- banche dati, pubblicazioni e documentazione di ogni genere scientifica, letteraria, audiovisiva, elettronica ecc. concernente la tutela delle suddette terapie per la cura delle malattie allergiche;
- interventi quali borse di studio, convegni, seminari;
- corsi di aggiornamento sulle malattie allergiche ed immunologiche ed in particolare sulla loro diagnosi e terapia, al fine di qualificare e/o riqualificare l'orientamento e la formazione professionale.

L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.lgs. 4 dicembre 1997, n.460 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre

associazioni e/o terzi in genere; compiere tutte le operazioni assicurative, creditizie e finanziarie necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

Art. 5 (Requisiti dei soci)

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'Associazione.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Art. 6 (Categorie dei soci)

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

- a) Soci Fondatori
 - b) Soci Sostenitori,
 - c) Soci Ordinari,
 - d) Soci Onorari.
- a) Sono soci **fondatori** coloro che hanno fattivamente promosso l'associazione, che ne hanno creato lo sviluppo e che hanno presenziato all'atto istitutivo del presente Statuto.
- b) Sono soci **sostenitori** le persone fisiche e giuridiche che intendono adoperarsi fattivamente nell'associazione, sia attraverso iniziative di particolare rilievo sia con versamento di una quota straordinaria, stabilita ogni anno dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo; possono partecipare all'assemblea dei soci con diritto di parola ma non di voto.
- c) Sono soci **ordinari** tutti coloro i quali muniti di specializzazione in allergologia ed immunologia clinica e/o iscritti alle scuole di specializzazione in allergologia e immunologia clinica, intendono contribuire allo sviluppo delle attività della associazione con il versamento di una quota di ammissione e di una quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci, su proposta e nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.
- d) Sono soci **Onorari** personalità della medicina, della scienza, della cultura, etc., che hanno svolto o che svolgono attività di particolare rilievo nei campi di interesse dell'Associazione.

Essi vengono nominati dal Consiglio Direttivo e, una volta accettata formalmente la nomina, sono esonerati dal versamento delle quote associative; possono partecipare su invito del presidente all'assemblea dei soci con diritto di parola ma non di voto e alle sedute del Consiglio Direttivo sempre senza diritto di voto.

La suddivisione degli aderenti alle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 7 (Ammissione e diritti dei soci)

L'ammissione dei soci è libera.

L'iscrizione all'Associazione avviene tramite domanda scritta di ammissione, indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, contenente i dati e gli elementi richiesti nell'apposito modulo e

spedita all'indirizzo della sede sociale dell'Associazione. Nella domanda di ammissione a socio ordinario è necessario allegare fotocopia conforme all'originale del diploma di specializzazione in allergologia ed immunologia clinica o certificato conforme; per gli specializzandi è necessario allegare il certificato di iscrizione alla scuola di specializzazione.

Nel caso di persone giuridiche la richiesta deve indicare il nominativo di una sola persona fisica che lo rappresenta; essa deve essere altresì corredata da atto deliberativo legalmente valido. Nella domanda di ammissione a socio deve essere precisato che il richiedente si impegna ad osservare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale, in caso di mancata accettazione della stessa, non è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell'Associazione, che ha cura di riportare la questione all'attenzione della prima Assemblea utile.

L'iscrizione decorre dalla data in cui la domanda è accolta. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo e si intende rinnovata tacitamente di anno in anno salvo lettera di dimissioni del socio indirizzata al Presidente.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto di proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

Il numero degli iscritti è illimitato.

L'iscrizione all'Associazione non preclude la facoltà di iscrizione ad altre associazioni o società scientifiche.

Art. 8 (Doveri dei soci)

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Art 9 (Sanzioni disciplinari)

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia di detto Collegio.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri dovranno essere emanate nel termine massimo di 30

giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

Art. 10 (*Perdita della qualifica di socio*)

- a) La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi: per dimissioni da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione;
- d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
- e) per morte

In caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente nel corso dell'anno , la quota associativa non è restituibile.

Art. 11 (*Organi dell'Associazione*)

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Probiviri ;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali , ad eccezione di quanto previsto nell'art.25 per il Collegio dei Revisori, sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia del Collegio dei Probiviri, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

Art. 12 (*Partecipazione all'Assemblea*)

L'Assemblea generale è l'organo sovrano dell'Associazione. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'Associazione in regola con il pagamento della quota sociale.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei soci.

Art. 13 (Convocazione dell'Assemblea)

La convocazione dei soci per le Assemblee ordinarie e straordinarie avverrà almeno venti giorni prima della data stabilita mediante affissione nella Sede Sociale, ovvero con comunicazione a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

In caso d'urgenza l'Assemblea potrà essere convocata anche con telegramma, con preavviso di almeno venti giorni.

L'avviso di convocazione dovrà specificare il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'Assemblea ordinaria o della Assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dal Collegio dei Revisori dei Conti.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'Assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 14 (Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea)

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, a distanza di almeno 24 ore dalla prima, essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente, dal Presidente del Collegio dei Probiviri e qualora fosse necessario, da persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. Il verbale dell'Assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da segretario.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

Art. 15 (Forma di votazione dell'Assemblea)

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni.

Art. 16 (Compiti dell'Assemblea)

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- *in sede ordinaria*
 - a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del Consiglio Direttivo;
 - b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Probiviri, i Revisori dei Conti;
 - c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione, le quote straordinarie ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
 - d) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- *in sede straordinaria*
 - f) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
 - g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
 - h) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'Assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Art. 17 (Compiti del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei soci della gestione dell'Associazione ed ha il compito di:

- attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- predisporre annualmente il rendiconto consuntivo-contabile-economico-finanziario, il bilancio preventivo e la relazione illustrativa da sottoporre all'Assemblea;

- proporre all'Assemblea dei soci l'ammontare della quota di ammissione, le quote ordinarie e straordinarie ed il termine di pagamento nonché la penale per i ritardi nei versamenti;
- predisporre tutti gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- indire e patrocinare manifestazioni;
- nominare un responsabile dei rapporti con le associazioni di pazienti allergici e immunopatici;
- nominare un rappresentante per gli immunoallergologi ospedalieri;
- nominare un rappresentante per i rapporti con gli immunoallergologi universitari;
- nominare un rappresentante per i rapporti con gli immunoallergologi territoriali;
- nominare un responsabile per i rapporti scientifici;
- nominare un responsabile per le public relations;
- nominare un responsabile per il coordinamento delle iniziative socio-culturali;
- nominare un rappresentante per il coordinamento delle attività nelle varie regioni italiane;
- nominare un rappresentante per i rapporti con le amministrazioni regionali;
- nominare il rappresentante dei soci specializzandi;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- nominare, su proposta del Presidente, un segretario che può anche non essere membro del Consiglio Direttivo e non socio dell'Associazione;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza anche nelle eventuali sedi secondarie, filiali e uffici distaccati;
- irrogare le sanzioni disciplinari.

Il Consiglio delibera, inoltre, sulle seguenti operazioni finanziarie: apertura conti correnti bancari e postali, permuta e alienazioni immobiliari, assunzioni di obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; apertura e utilizzo di aperture di credito e finanziamento di ogni tipo, stipulazione di contratti, emissione di assegni e prelevamenti al fine della gestione dell'ordinaria amministrazione.

Art. 18 (Composizione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è formato da 13 membri nominati dall'Assemblea ordinaria tra i soci, tra i quali un membro scelto tra i soci specializzandi.

Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci e dura in carica 3 anni.

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno:

- il Presidente,
- due Vice - Presidente,
- un responsabile dei rapporti con le associazioni di pazienti allergici e immunopatici;
- un rappresentante per gli immunoallergologi ospedalieri;
- un rappresentante per i rapporti con gli immunoallergologi universitari;
- un rappresentante per i rapporti con gli immunoallergologi territoriali;
- un responsabile per i rapporti scientifici;
- un responsabile per le public relations;
- un responsabile per il coordinamento delle iniziative socio-culturali;
- un rappresentante per il coordinamento delle attività nelle varie regioni italiane;
- un rappresentante per i rapporti con le amministrazioni regionali;
- il rappresentante dei soci specializzandi

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare, a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di una Assemblea straordinaria.

Il Consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Art. 19 (Riunioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica, almeno dieci giorni prima,

contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del C.D., qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

I Presidenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti sono invitati alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di singole persone fisiche che hanno particolari requisiti di esperienza nel campo allergologico ed immunologico .

Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 20 (Compiti del Presidente)

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa .

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito da uno dei due Vice-Presidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento di uno dei due Vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione.

Il Presidente, dietro il consenso unanime del Consiglio Direttivo, può nominare tra i soci ordinari che non abbiano alcuna carica all'interno dell'associazione, delegati regionali e provinciali. La doppia carica nell'ambito dell'associazione è incompatibile per tutti.

La nomina del primo Presidente avviene all'atto della costituzione dell'Associazione da parte dei soci fondatori.

Art. 21 (Il Segretario)

Il segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

Su proposta del Presidente, il segretario può anche non essere membro del Consiglio Direttivo: Sempre su proposta del Presidente, il segretario può anche essere non socio dell'Associazione purchè dotato di esperienza in campo amministrativo e contabile.

Art. 23 (Il Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.

Esso ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- emettere se richiesti pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti.

Le decisioni del Collegio dovranno esser prese con il rispetto del diritto al contraddittorio e sono da intendersi quali inappellabili. Delle proprie riunioni i Probiviri redigono apposito verbale.

Il Collegio è composto da tre membri e da due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo.

I componenti del Collegio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Collegio nomina al suo interno un Presidente il quale in particolare ha il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con i membri del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei membri.

Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'incarico di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Art. 25 (Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

- esprimere se richiesti pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea che approva il documento.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi più due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo.

I componenti del Collegio sono nominati dall'Assemblea anche tra i non soci; essi dovranno essere scelti in quanto dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile e preferibilmente iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il compenso ai membri solo se non soci è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

I componenti del Collegio eleggono al loro interno il Presidente.

Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Delle proprie riunioni i Revisori dei Conti redigono apposito verbale.

Art. 26 (Patrimonio dell'Associazione)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Art. 27 (Entrate dell'Associazione)

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- dalla quota ordinaria e straordinaria da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di manifestazioni, celebrazioni, ricorrenze, incontri scientifici o campagne di sensibilizzazione;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;

- da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.

Art. 28 (*Destinazione degli avanzi di gestione*)

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge .

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 29 (*Durata del periodo di contribuzione*)

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 30 (*Diritti dei soci al patrimonio sociale*)

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 31 (*Bilanci*)

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci .

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del conto economico preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'assemblea approva a maggioranza entro il mese di aprile il rendiconto economico e finanziario consuntivo e entro il mese di novembre il conto economico preventivo dell'attività dell'associazione.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

L'Associazione può avvalersi dell'opera di collaboratori autonomi il cui contratto deve essere approvato dal Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a firmarlo.

Art. 32 (*Scioglimento e liquidazione dell'Associazione*)

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altre Associazioni operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

Art. 33 (*Clausola compromissoria*)

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

Art. 34 (*Rinvio*)

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

I soci Fondatori

Dott. Di Rienzo Valerio

Dott. Minelli Mauro Pompilio Maria

Dott.ssa Ferrara Anna

Dott. Berra Adriano

Dott. De Brasi Dario

Dott.ssa Forciniti Maria Pia

Dott. Iadarola Giuseppe

Dott. Sabato Vito

Dott. Sambugaro Renato Carlo

Dott. Orlando Franco

Dott.ssa Nucera Eleonora

Dott. Palombo Carmelo Geremia